

Art. 1 - Società *in house* della Regione Emilia-Romagna

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società affidatarie *in house* della Regione Emilia-Romagna come individuate nell'allegato A della propria delibera n. 924 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "Criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni regionali", tenuto conto del "Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna" di cui alla propria delibera n. 514 dell'11 aprile 2016.

La società "FBM -Finanziaria Bologna Metropolitana" S.p.a., che è società *in house* della Regione Emilia-Romagna ma di cui quest'ultima detiene solo una minima percentuale del capitale sociale, è tenuta ad osservare gli indirizzi formulati in materia dai soci che congiuntamente ne detengono il controllo.

Art. 2 - Definizione e aggiornamento del modello amministrativo di controllo

Alla struttura dedicata alla vigilanza, di cui all'art. 5, allegato A, della deliberazione di Giunta regionale n. 1107/2014, attualmente denominata Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli (PFec) compete, nelle materie di cui all'art. 1 dell'Allegato B) della presente delibera, la definizione e l'aggiornamento del modello amministrativo di controllo analogo sul sistema delle società affidatarie *in house*, in raccordo con le strutture competenti.

A tal fine, la struttura di vigilanza si avvale degli approfondimenti e dell'istruttoria sviluppata dal Comitato Guida Interdirezionale (Comitato), di cui all'art. 6 della deliberazione 1107/2014, che ha il compito di censire ed esaminare la normativa rilevante ai fini dei controlli e degli adempimenti in materia di partecipate evidenziandone ambiti, soggetti di riferimento, modalità di applicazione.

Il Comitato viene riunito su iniziativa del Coordinatore, con cadenza semestrale, salvo la necessità di procedere con urgenza ad apportare aggiornamenti al modello amministrativo di controllo, discendenti da modifiche del quadro normativo di riferimento. I verbali attestanti gli esiti dell'attività

istruttoria del Comitato sono conservati presso il Servizio PFeC.

L'aggiornamento dei contenuti del modello amministrativo di controllo analogo, di cui all'allegato B del presente provvedimento, sulle società affidatarie *in house* è disposto con determinazione del Responsabile di Servizio PFeC; variazioni inerenti il processo o che attengono all'articolazione della responsabilità, declinate nel presente allegato A sono disposte con provvedimento di Giunta.

Art. 3 - Raccolta e validazione dei dati

Sulla base di quanto disciplinato dal modello amministrativo di controllo, il Servizio PFeC definisce le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a verificare che i vincoli normativi delle materie di cui all'articolo 1 dell'Allegato B) della presente delibera siano rispettati.

A tal fine fornisce le specifiche di processo per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema informativo-informatico di gestione delle partecipate regionali che diviene, anche per ragioni di semplificazione dell'azione dell'Amministrazione, lo strumento impiegato in via prioritaria per la raccolta dei dati inerenti le società *in house*.

Il Responsabile del Servizio PFeC individua per ogni singolo adempimento le modalità di raccolta e di validazione dei dati indicando i termini entro i quali tali attività devono essere concluse.

I dati e le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sono forniti, a seconda della loro natura, dalla Struttura competente della Direzione di settore o dal legale rappresentante della società *in house*.

Di norma sono prodotti dai legali rappresentanti delle società *in house* i dati e i documenti di bilancio e tutte le altre informazioni generate da processi e attività interni alla società, la cui acquisizione è necessaria per corrispondere alle richieste delle Istituzioni di controllo o per l'esercizio dell'attività di vigilanza sugli aspetti amministrativi del controllo analogo.

I dati sono trasmessi alla struttura di vigilanza; se forniti tramite il sistema informativo-informatico, sono validati tramite apposite procedure di certificazione.

Art. 4 - Verifica dei dati e delle informazioni.

La struttura preposta alla vigilanza verifica la completezza delle informazioni raccolte rispetto agli obblighi informativi che sussistono sulle società *in house* e la corrispondenza delle stesse rispetto al complesso dei vincoli, limiti, condizioni definiti dall'ordinamento giuridico vigente, nonché rispetto agli eventuali ulteriori profili derivanti dall'evoluzione della legislazione o a seguito dell'introduzione di ulteriori vincoli di finanza pubblica e di indirizzi strategici formulati dagli organi politici regionali.

A tal fine si avvale anche dei risultati generati dall'attività di controllo espletata, per gli aspetti di competenza, dal dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le strutture della Giunta, dal Responsabile della trasparenza e dell'accesso civico della Giunta e dai dirigenti della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni competenti nelle materie di personale e conferimento degli incarichi, di patrimonio, bilancio, contabilità e finanze, contrattualistica per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 1 dell'Allegato B) della presente delibera.

Art. 5 - Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva

I controlli successivi di regolarità amministrativa sono esercitati dal Responsabile del Servizio PFeC con il supporto, a seconda dell'ambito di riferimento, del dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le strutture della Giunta, del Responsabile della trasparenza e dell'accesso civico della Giunta e dei dirigenti della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni competenti nelle materie di personale e conferimento degli incarichi, di patrimonio, bilancio, contabilità e finanze, contrattualistica per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 1 dell'Allegato B) della presente delibera.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, che avviene a campione, il Responsabile del Servizio PFeC approva annualmente, entro il mese di gennaio, un apposito piano individuando le tipologie di atti sottoposti a controllo in corso d'anno e la modalità di selezione degli stessi.

Art. 6 - Espletamento degli obblighi informativi e di pubblicità

Il Servizio PFeC assicura l'espletamento degli adempimenti informativi nei confronti delle Istituzioni di controllo (Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Collegio dei revisori dei Conti, ecc.) aventi a contenuto profili amministrativi e di bilancio delle società affidatarie *in house*, nonché la raccolta dei dati e della documentazione ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 22, del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Art. 7 - Segnalazione anomalie

In relazione agli esiti dei controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il Responsabile del Servizio PFeC segnala al Direttore generale competente, anche attraverso appositi cruscotti di monitoraggio a tal fine sviluppati nell'ambito del sistema informativo-informatico, eventuali anomalie, ritardi o carenze nella trasmissione dei dati o scostamenti registrati rispetto a standard fissati dalla normativa vigente, fissando un termine congruo, anche in funzione delle scadenze previste per gli adempimenti informativi nei confronti delle Istituzioni di controllo, per avviare le azioni necessarie a superare le anomalie e le imprecisioni riscontrate.

Il Direttore generale competente attiva ogni strumento per avviare, anche tramite l'Organismo di controllo analogo, azioni correttive rispetto alle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui le azioni correttive avviate non consentano l'adeguamento degli elementi segnalati alle prescrizioni normative vigenti, il Servizio PFeC informa l'Assessore, il Direttore Generale competente e il Direttore Generale in materia di organizzazione e personale affinché gli stessi valutino se sussistono i presupposti per l'attivazione delle

procedure, anche di tipo sanzionatorio, previste dall'ordinamento vigente.

Art. 8 - Informazione agli organi politici degli esiti dell'attività di vigilanza

Entro il mese di giugno di ciascun anno il report, elaborato dal Servizio PFeC, attestante i risultati derivati dall'attività di vigilanza in ordine all'applicazione del modello amministrativo di controllo analogo con riferimento all'esercizio finanziario precedente, viene trasmesso al Presidente della Regione Emilia-Romagna e all'Assessore competente in materia di controllo sulle società partecipate.

Il report è predisposto sulla base delle informazioni e delle verifiche effettuate, e riporta gli esiti dei controlli esercitati dai dirigenti di cui agli articoli 4 e 5 del presente Allegato nonché le procedure avviate di cui all'art. 7, evidenziando i risultati conseguiti.

Art. 9 - Supporto informativo agli organi politici nell'elaborazione degli indirizzi strategici

Annualmente, entro il mese di novembre, la Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni trasmette al Presidente della Regione Emilia-Romagna e all'Assessore competente in materia di controllo sulle società partecipate una relazione elaborata dal Servizio PFeC, relativamente al sistema delle società *in house* con la quale vengono evidenziati, in particolare, gli obiettivi strategici e i compiti ad esse assegnati dalla Regione, anche tenendo conto dei contenuti del Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR, i rapporti di partecipazione con l'Ente, il quadro della composizione societaria, i principali indicatori di bilancio e il risultato economico, gli oneri finanziari a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione nonché ogni altro ulteriore elemento informativo richiesto dagli organi politici per l'esercizio dell'attività di assistenza e supporto indicata nell'art. 5, Allegato A, della Delibera di Giunta 1107/2014.

A tal fine, la Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni acquisisce per ogni società *in house* le relazioni dei Direttori Generali competenti, anche

con riferimento al conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati e alla qualità del servizio erogato.

Allegato B

Modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie *in house*. Contenuto dell'attività di monitoraggio e vigilanza.

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Mappatura degli ambiti di controllo | 20 |
| Art. 2 - Principi generali per l'esercizio del controllo analogo | 20 |
| Art. 3 - Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità | 23 |
| Art. 4 - Vincoli in materia di reclutamento del personale conferimento di incarichi | 28 |
| 4.1) reclutamento del personale | 28 |
| 4.2) conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo | 29 |
| Art. 5 - Indirizzi sul conferimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica | 30 |
| Art. 6 - Affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori | 31 |
| Art. 7 - Obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi | 32 |
| 7.1) nomine | 32 |
| 7.2) compensi | 33 |
| Art. 8 - Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari | 34 |
| Art. 9 - Controlli sulle società controllate da società <i>in house</i> | 35 |
| Art. 10 - Controlli successivi di regolarità | 36 |
| Art. 11 - Disposizione di chiusura..... | 36 |

Art. 1 - Mappatura degli ambiti del controllo

Costituiscono oggetto del modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie *in house* i seguenti profili, così come individuati nell'art. 8 dell'Allegato A) alla DGR 1107/2014 ed integrati nell'art. 4 dell'Allegato C) alla DGR 924/2015:

- 1) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
- 2) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
- 3) indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
- 4) affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi per l'affidamento di lavori;
- 5) obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi;
- 6) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari.

L'esercizio del monitoraggio e vigilanza inerente i profili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei contratti pubblici nonché in materia di personale è sviluppato in coerenza con i contenuti delle linee guida adottate con "Atto di indirizzo alle società affidatarie *in house* della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1175 del 6 agosto 2015.

Art. 2 - Principi generali per l'esercizio del controllo analogo

Una società controllata dall'ente/i pubblico/i presenta le caratteristiche di organismo "*in house*" quando, oltre a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente/i pubblico/i socio/i per almeno l'80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente/ti socio/i, è soggetta al cosiddetto "controllo analogo".

Si è in presenza del controllo analogo quando l'ente pubblico socio è in grado di esercitare sulla società stessa un

controllo paragonabile a quello esercitato sui propri servizi o unità organizzative interne. La società rappresenta infatti uno degli strumenti utilizzati dall'ente per il perseguimento delle finalità pubbliche ed è equiparata ad una propria articolazione organizzativa.

Per consentire l'esercizio di un forte potere di controllo, lo statuto della società deve contenere l'obbligo di partecipazione totalitaria pubblica, salvo quanto previsto nell'art. 5 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per l'esercizio concreto del controllo analogo è necessario che lo statuto della società consenta una influenza effettiva e determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

A tal fine occorre che il socio/i, con previsione espressa nell'atto costitutivo e nello statuto della società, delinea con precisione i poteri degli amministratori, in particolare deve essere previsto l'obbligo di sottoporre all'approvazione preventiva e vincolante della proprietà gli atti e i documenti di rilievo relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle modalità di reperimento ed utilizzo delle risorse, al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali ai diversi fruitori. Oltre alla preventiva approvazione dei documenti soprarichiamati, l'effettivo esercizio del controllo analogo non può prescindere dal monitoraggio periodico - controllo contestuale - dell'andamento della gestione in relazione alle attese di risultato, che prelude alla verifica successiva - controllo ex post - sui risultati raggiunti.

Devono perciò essere previste le modalità di trasmissione delle informazioni sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nonché le modalità attraverso le quali potranno essere impartite eventuali direttive e richieste azioni correttive da parte del socio/i.

Si ritiene pertanto che lo statuto debba almeno contenere i seguenti elementi:

- esplicito riferimento agli strumenti che rendano concretamente possibile l'esercizio del controllo analogo;

- previsione della possibilità di nomina e di revoca di un rappresentante dell'ente Regione in tutti gli organi direttivi;
- sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del socio/i dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi a piani e programmi operativi di attività, politiche aziendali in materia di reperimento e utilizzo delle risorse, budget economico e bilancio di esercizio;
- sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta.

Qualora la società *in house* ricada nel novero delle cosiddette "strumentali", lo statuto, ai sensi dell'art. 13 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, deve altresì contenere la previsione che la società:

- operi con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti;
- non partecipi ad altre società aventi sede nel territorio nazionale;
- presenti oggetto sociale esclusivo.

Infine, in caso *in house* pluripartecipata, devono inoltre essere previsti adeguati meccanismi di tutela, quali la stipula di apposite convenzioni/patti parasociali, diretti a garantire l'esercizio di controllo da parte di tutti i soci pubblici, specie delle amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza. In particolare, deve essere garantito che:

- gli organi decisionali della società *in house* siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, siano formati tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti;
- i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato;

- la società *in house* non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti;
- anche il socio di minoranza possa esercitare, nei confronti della società, un'influenza determinante con riferimento a specifiche procedure di affidamento attivate su richiesta del socio stesso.

Art. 3 - Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità -

Nel rispetto di quanto stabilito con:

- legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- determina ANAC 17 giugno 2015 n. 8;
- decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190";
- decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato in GU n.132 del 8-6-2016;

nonché dalla propria deliberazione n. 1175/2015 (Atto di indirizzo), cui si rimanda per la puntuale applicazione, con

le modalità previste dall'articolo 3, allegato A, della presente deliberazione viene assicurata la vigilanza, in ordine al rispetto dei seguenti punti:

a) nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" (di seguito per brevità RPC) e del "Responsabile della Trasparenza" (di seguito per brevità RT):

- rispetto dei criteri di nomina;
- competenza dell'organo societario che ha provveduto alle nomine;
- precisazione nell'atto di nomina degli obblighi e delle responsabilità del RPC e del RT;
- che non siano previsti compensi per lo svolgimento della funzione;
- trasmissione all'ANAC dei dati relativi ai provvedimenti di nomina e di revoca del RPC;
- adeguamento dello Statuto societario con la previsione della nomina obbligatoria del RPC;
- integrazione tra RPC e RT con l'Organismo di Vigilanza della società per le attività di prevenzione della corruzione;
- organizzazione e risorse a supporto dell'attività del RPC e RT;
- forme di vigilanza del Consiglio di Amministrazione sull'attività del RPC (solo se quest'ultimo non ha un ruolo dirigenziale);

b) adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;

c) adozione e aggiornamento annuale del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la Trasparenza e l'integrità":

- rispetto del termine del 31 gennaio di ogni anno per l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- previsione delle misure, all'interno del Piano, di cui alle lettere da a) a n) dell'art. 4 dell'Atto regionale di indirizzo;
- predisposizione da parte del RPC, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una relazione recante i risultati sull'attività svolta;
- grado di integrazione tra il MOG ex D.Lgs. n. 231/2001 e il Piano;
- procedura di formazione e adozione del Piano;
- pubblicazione sul sito web della società del Piano e relativi aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio, e delle relazioni annuali del RPC entro il 15 dicembre, salvo diversa data stabilita da ANAC.

d) obblighi in materia di trasparenza:

- costruzione, sul proprio sito web, di una sezione denominata "Società trasparente", in cui pubblicare dati e atti obbligatori per legge;
- articolazione della sezione secondo le indicazioni ANAC;
- presenza degli indirizzi di posta elettronica per la presentazione di richieste di accesso civico;
- pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo politico;
- pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali di tutti i soggetti che ricoprono cariche di vertice (legge 441/82 art. 12 e art. 14 D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016);
- pubblicazione, entro 30 giorni dal conferimento, di incarichi di collaborazione, di consulenza o di

incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, delle seguenti informazioni:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
 - il curriculum vitae;
 - i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
 - il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura;
- adozione, sino all'anno 2016, ed aggiornamento annuale del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" nel rispetto dei seguenti punti:
- completezza dei contenuti, nel rispetto di legge;
 - grado di integrazione con il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione";
 - individuazione dell'organo che deve attestare la regolare pubblicazione dei dati sul sito "Società trasparente";

e) *rispetto degli obblighi di comunicazione ai soci:*

- rispetto dell'obbligo in capo agli amministratori di comunicare alla Regione Emilia-Romagna il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento;
- rispetto dell'obbligo, in capo alle società, di comunicare annualmente al socio pubblico le informazioni di cui all'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- rispetto dell'obbligo, in capo alle società, di comunicare annualmente al socio pubblico i dati

relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013 come modificati dal D. Lgs. 97/2016 (art. 22 comma 3 D.Lgs. 33/2013);

- rispetto di ulteriori obblighi di comunicazione ai soci previsti da disposizioni di legge, statale e regionale, o da atti di indirizzo regionali.

Gli adempimenti oggetto di controllo ai sensi del presente articolo potranno essere aggiornati con successiva determinazione del Responsabile di Servizio PFeC, predisposta con il supporto del Comitato Guida, tenendo conto degli indirizzi in materia di anticorruzione e trasparenza che saranno dettati da ANAC e dalla Giunta Regionale a seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Art. 4 - Vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi

Nel rispetto di quanto stabilito con decreto legge 112/2008, decreto legge 138/2011, legge 147/2013, nonché dall'articolo 8 dell'Atto di indirizzo (propria DGR 1175/2015), cui si rimanda per la puntuale applicazione, e fatte salve le specifiche normative applicabili alle singole società, con le modalità previste dall'art. 3 allegato A, della presente deliberazione viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

4.1) Reclutamento del personale

- adeguamento del regolamento in materia di personale, o atto equivalente, ai principi per il reclutamento del personale di cui al comma 3 dell'articolo 35 del D. Lgs 165/2001;

- programma triennale di reclutamento di personale, preventivamente approvato con determinazione del Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, previo parere del Direttore generale di settore, o di un dirigente dallo stesso delegato, per gli aspetti e le specificità di riferimento, quale l'ambito industriale in cui la società opera;
- pubblicazione degli avvisi di reclutamento o selezione del personale, con predeterminazione dei requisiti e dei criteri di reclutamento, tra i quali la previsione di prove pratiche orali o scritte, sul sito web istituzionale della società e della Regione Emilia-Romagna;
- costituzione di commissioni per la selezione di personale;
- assunzione tramite avviamento dalle liste di collocamento per il personale appartenente a qualifica per accedere alla quale è sufficiente il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

4.2) Conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo

Per quanto riguarda gli incarichi professionali di lavoro autonomo, il controllo e la vigilanza esercitata con le modalità previste dall'art. 3 allegato A della presente deliberazione è rivolto a verificare il rispetto delle disposizioni declinate nell'Atto di indirizzo(propria DGR 1175/2015)art. 8.

Detto controllo è orientato a verificare se la società ha adeguato il proprio ordinamento giuridico interno agli indirizzi regionali recependo, con regolamento o atto generale equivalente, i seguenti criteri o presupposti per il ricorso ad incarichi professionali:

- a) possibilità di affidare incarichi professionali solo per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio;
- b) previsione di pubblicizzazione del fabbisogno;
- c) possibilità di evitare la pubblicizzazione del fabbisogno solo nei seguenti casi tassativi:

1. incarichi per la difesa in giudizio;
 2. incarichi di prestazione d'opera intellettuale meramente occasionali (es.: interventi di formazione del personale) purché:
 - non superino il valore economico di 5.000 Euro lordi;
 - non siano affidati al medesimo soggetto più incarichi occasionali se questi, complessivamente considerati, nel corso del medesimo anno solare, superano il valore lordo sopra indicato;
- d) obbligo di conferire l'incarico solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia, in genere acquisita tramite adeguati percorsi di natura accademica;
- e) obbligo di affidare l'incarico per obiettivi specifici e determinati e in coerenza con l'oggetto delle attività della società conferente;
- f) obbligo che la prestazione sia di natura temporanea ed altamente qualificata;
- g) divieto di rinnovo del medesimo incarico professionale e possibilità di proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al lavoratore autonomo, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- h) obbligo di predeterminare, in ogni contratto di lavoro autonomo, la relativa durata, il luogo, l'oggetto e il compenso.

Art. 5 - Indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica

Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica la società si attiene al rispetto dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'art. 7 dell'Atto di indirizzo (DGR 1175/2015) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2-bis del decreto-legge n. 112/2008.

In particolare, con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A della presente deliberazione, viene assicurata la vigilanza in ordine a:

- a) rispetto del rapporto tra costo di personale e valore della produzione, così come definito dalle specifiche fornite, in applicazione dell'atto di indirizzo, a ciascuna società *in house*;
- b) verifica che i trattamenti economici individuali siano riconosciuti nel rispetto dei criteri di erogazione previamente definiti da un regolamento interno (o atto generale equivalente) o dal contratto collettivo di lavoro;
- c) incrementi percentuali medi dei trattamenti accessori non superiori a quelli contrattati dalla regione per il proprio personale.

Art. 6 - Affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori

Nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nonché dall'articolo 6 dell'Atto di indirizzo (propria DGR 1175/2015), cui si rimanda per la puntuale applicazione, e fatte salve le specifiche normative applicabili alle singole società, con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A, della presente deliberazione, viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

- a) programma biennale di acquisizione di beni e servizi e programma triennale di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti annuali, preventivamente approvato con determinazione del Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, previo parere del Direttore generale di settore, o di un dirigente dallo stesso delegato, per gli aspetti e le

specificità di riferimento, quale l'ambito industriale in cui la società opera;

- b) pubblicazione sul sito web della società di tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (in particolare: CIG rilasciato dall'AVCP, struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo della aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate);
- c) pubblicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo d
- d) ei dati di cui alla precedente lettera b) sotto forma di tabelle riassuntive e trasmissione dei dati ad ANAC.

Art. 7 - Obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1 commi da 725 a 735, dalla legge regionale 26/2007, dal decreto legislativo n. 95/2012 (convertito con Legge 135/2012), dal Decreto Legge n. 78/2010 (convertito con Legge n. 122/2010), dalla legge regionale n. 14/2010, dalla Legge 120/2011, dal DPR 251/2012, dal D.Lgs 39/2013, dalla legge 147/2013, e fatte salve le disposizioni in corso di approvazione a seguito della Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A, della presente deliberazione, viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

7.1) nomine

- a) rispetto dei limiti alla durata in carica del presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione (attualmente fissati dall'art. 4, della LR 26/2007 in due mandati consecutivi);

- b) rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
- c) composizione dell'organismo di gestione costituito da un amministratore unico o massimo 3 componenti ad eccezione delle società aventi:
- un capitale superiore a due milioni di euro;
 - una percentuale di fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni inferiore al 90% sul totale di fatturato da prestazione di servizi nell'anno 2011;
- per le quali il numero di componenti può arrivare fino a cinque, tenendo conto della complessità e della rilevanza delle attività svolte, purché tale eccezione sia stabilita da specifiche leggi regionali;
- d) previsione statutaria di modalità che consentano la presenza negli organi di amministrazione e di controllo delle società, a composizione collegiale, di entrambi i generi, almeno con rapporto 1:3, ed effettiva verifica del rispetto della composizione degli organi collegiali in base al genere;
- e) a decorrere dall'esercizio 2015, previsione per giusta causa della revoca degli amministratori in presenza di un risultato negativo per due anni consecutivi, salvo il caso in cui il risultato negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllate (co. 554, art. 1, L. 147/2013);

7.2) compensi

- a) verifica del limite del compenso degli amministratori di società rapportato all'indennità di carica di un consigliere regionale (articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Regionale n. 26/2007);
- b) verifica, a partire dal 2015, che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non

superi l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Il limite dell'80% si applica al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e dell'eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati (articolo 4, commi 4 e 5 del Dl n. 95/2012 come modificati dall'art. 16 comma 1 del D.L. 90/2014);

c) a decorrere dall'esercizio 2015 verifica della riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti gli organi di amministrazione di società, in presenza di un risultato economico negativo nei precedenti tre anni salvo il caso in cui il risultato negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllate (co. 554, art. 1, L. 147/2013);

d) obbligo di riversare i compensi all'Ente Regione qualora siano nominati amministratori della società dipendenti dell'amministrazione pubblica, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate. (art. 235 L. 208/2015 e art. 4 comma 4 D.L. 95/2012)

Art. 8 - Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari

Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 555, art. 1, L. 147/2013, a partire dal 2017 viene assicurata la vigilanza in ordine alla messa in liquidazione, entro 6 mesi dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio con risultato negativo, delle società che hanno conseguito perdite di esercizio per 4 anni su 5, con l'unica eccezione prevista, dalla normativa vigente, per le società che svolgono servizi pubblici locali.

In termini più generali, il controllo sui profili patrimoniali, economici, contabili è strumento necessario all'effettività dei controlli riprodotti negli articoli precedenti e, soprattutto, indispensabile al concreto esercizio del controllo analogo.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011, la Regione procede alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società

controllate e partecipate, informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione; a tal fine lo statuto della società *in house* deve prevedere l'obbligo di asseverare la nota informativa sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito, contenuta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto dell'ente/i socio/i pubblico/i, con l'indicazione del competente organo.

Le società partecipate sono tenute a trasmettere, nel rispetto dei tempi puntualmente stabiliti dal Servizio "Pianificazione Finanziaria e Controlli", atti, bilanci e ogni altro documento ritenuto necessario per l'esercizio del controllo analogo. In particolare, è prevista l'introduzione di un sistema di reportistica trimestrale afferente i costi ed i ricavi raffrontati al budget approvato, che evidenzii gli scostamenti e fornisca le relative motivazioni.

Oltre alla ciclica trasmissione di documentazione connessa a scadenze periodiche predefinite (ad esempio il bilancio di esercizio), potrà essere richiesta anche la trasmissione di materiale relativo a specifici ambiti di attività societaria di interesse per il socio Regione, o a dati inerenti la gestione non necessariamente rinvenibili dai documenti di bilancio.

Nell'ottica di rendere massimamente efficiente ed efficace la propria azione amministrativa e di garantire trasparenza e corretta individuazione dei rispettivi livelli di responsabilità connaturati al processo di controllo, si stabilisce che le informazioni societarie saranno prioritariamente trasmesse attraverso il sistema informatico-informativo citato nell'art. 9 della DGR 1107/2014, attualmente in corso di sviluppo.

Art. 9 - Controlli sulle società controllate da società *in house*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, le società *in house* sono tenute ad adottare indirizzi e modalità di controllo per assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento da parte delle società loro direttamente controllate, e quindi indirettamente controllate dalla Regione.

Art. 10 - Controlli successivi di regolarità

Sui profili oggetto di controllo di cui al presente allegato (articoli da 3 a 8) sono previsti controlli successivi di regolarità effettuati con le modalità previste dagli articoli 5 e 7 Allegato A alla presente deliberazione.

Annualmente, entro il 15 giugno, il legale rappresentante della società trasmette al Servizio PFeC una relazione con la quale dà atto del rispetto degli obblighi amministrativi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli richiamati nel presente Allegato B, nonché degli eventuali adempimenti e/o azioni adottate a seguito delle osservazioni/anomalie rilevate dalla Servizio PFeC. Il contenuto della relazione integra il report predisposto dal Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli di cui all'art. 8 Allegato A).

Art. 11 - Disposizione di chiusura

Le società *in house* adeguano i propri statuti alle disposizioni contenute nel presente allegato B) entro il 31 dicembre 2016, o comunque entro il termine previsto nel Decreto Legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124.

Le disposizioni contenute nel presente allegato saranno oggetto di adeguamento ai sensi delle norme di cui ai Decreti Delegati attuativi della Legge 7 agosto 2015 n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".